

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a sostegno dell'attività di volontariato

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Finalità*
- Art. 3 - *Attività di volontariato*
- Art. 4 - *Centro di servizio per il volontariato*
- Art. 5 - *Reti associative*
- Art. 6 - *Consiglio provinciale del terzo settore*
- Art. 7 - *Compiti del consiglio provinciale del terzo settore*
- Art. 8 - *Assemblea provinciale del volontariato*
- Art. 9 - *Banca dati informatica del volontariato*
- Art. 10 - *Piattaforma informatica del volontariato*
- Art. 11 - *Accordi di collaborazione*
- Art. 12 - *Convenzioni*
- Art. 13 - *Contributi*
- Art. 14 - *Sviluppo e innovazione nel volontariato*
- Art. 15 - *Utilizzo di beni mobili e immobili*
- Art. 16 - *Rapporti tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione*
- Art. 17 - *Ricambio generazionale e volontariato d'impresa*
- Art. 18 - *Agevolazioni fiscali*
- Art. 19 - *Finanziamento di enti pubblici*
- Art. 20 - *Abrogazioni*
- Art. 21 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 22 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Oggetto*

1. Questa legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e nelle materie di competenza provinciale ai sensi dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), detta disposizioni volte a promuovere il volontariato, la cittadinanza attiva e il terzo settore.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sul volontariato 2024".

Art. 2 *Finalità*

1. Questa legge persegue le seguenti finalità:
- a) riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone nonché delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

- b) promuove e sostiene lo svolgimento del volontariato nelle sue diverse forme e funzioni, formale o informale, individuale o associato, riconoscendo il valore sociale del volontariato sia come espressione della cultura del dono, di azione e partecipazione gratuita, anche occasionale, di solidarietà e pluralismo, sia come espressione di positiva cittadinanza attiva volta al miglioramento delle condizioni sociali, civili e culturali della comunità;
- c) sostiene e favorisce lo svolgimento del volontariato in tutte le fasce di età e lo promuove tra le giovani generazioni, per la costruzione della cittadinanza attiva in un quadro di conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini;
- d) promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano lo svolgimento delle attività di volontariato e per favorire la formazione e l'aggiornamento dei volontari;
- e) promuove e favorisce l'amministrazione condivisa, mediante il coinvolgimento degli enti del terzo settore nel rapporto con la pubblica amministrazione nell'esercizio delle relative funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale attraverso la co-programmazione e la co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 3

Attività di volontariato

1. La Provincia, gli enti locali, singoli o associati, nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite secondo quanto disposto dalla normativa vigente, e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuovono l'attività di volontariato, come definita dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, svolta attraverso associazioni, fondazioni e altri enti a carattere privato che senza fine di lucro sono operanti sul territorio della provincia di Trento per effettuare attività di interesse generale perseguendo finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, ancorché non iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

2. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati al comma 1, valorizzano e sostengono gli enti del terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti sul territorio della provincia di Trento, in particolare quelli che si avvalgono prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) le organizzazioni di volontariato (ODV) previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- b) le associazioni di promozione sociale (APS) previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. Ai fini di questa legge si intendono operanti sul territorio della provincia di Trento gli enti che hanno almeno una sede, anche secondaria e diversa da quella legale, in provincia di Trento, purché svolgano un'attività effettiva e continuativa sul territorio provinciale.

Art. 4

Centro di servizio per il volontariato

1. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, promuovono il centro di servizio per il volontariato (CSV) accreditato, previsto all'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017, operante sul territorio della provincia di Trento.

2. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, valorizzano il CSV indicato al comma 1, nel suo fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. Ferme restando le prerogative definite all'articolo 63 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, sostengono lo svolgimento da parte del CSV delle attività finalizzate a:

- a) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
- b) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
- c) collaborare con la conferenza provinciale del terzo settore (CPTS) indicato all'articolo 6, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio provinciale.

Art. 5 *Reti associative*

1. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati all'articolo 3, comma 1, promuovono il ruolo delle articolazioni provinciali delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti sul territorio della provincia di Trento in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche provinciali.

2. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati all'articolo 3, comma 1, valorizzano e sostengono le articolazioni provinciali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:

- a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza, anche in seno alla CTPS, di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
- b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio provinciale nonché di consulenza tecnica e supporto agli enti del terzo settore, anche in collaborazione con il CSV indicato all'articolo 4, comma 1.

Art. 6 *Conferenza provinciale del terzo settore*

1. Per perseguire le finalità indicate nell'articolo 2, in particolare per promuovere l'amministrazione condivisa e per sostenere il terzo settore e l'attività di volontariato, è istituita la conferenza provinciale del terzo settore (CPTS).

2. La CPTS è nominata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione per la durata della legislatura ed è composta:

- a) dal presidente della Provincia o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da otto rappresentanti degli enti del terzo settore indicati all'articolo 3, comma 2, designati d'intesa tra essi, dei quali almeno un rappresentante delle ODV indicate

nell'articolo 3, comma 2, lettera a), un rappresentante delle APS indicate nell'articolo 3, comma 2, lettera b), due rappresentanti delle reti associative indicate all'articolo 5, comma 1, e un rappresentante delle cooperative sociali;

- c) da un rappresentante del CSV;
- d) da un rappresentante dell'ente di terzo settore maggiormente rappresentativo in provincia di Trento, individuato sulla base dell'articolo 65, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- e) da un rappresentante della consulta provinciale per la salute;
- f) da un rappresentante della consulta provinciale per le politiche sociali.

3. Sono invitati a partecipare alle sedute della CPTS, gli assessori provinciali competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari provinciali da essi designati.

4. Partecipano altresì alla CPTS, in qualità di invitati permanenti:

- a) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- b) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento e degli istituti del sistema trentino della ricerca designato d'intesa tra essi;
- c) un rappresentante del coordinamento provinciale imprenditori;
- d) un rappresentante espressione delle organizzazioni sindacali;
- e) un rappresentante delle fondazioni di origine bancaria trentine designato d'intesa tra esse;
- f) un rappresentante della consulta provinciale degli studenti, del consiglio provinciale dei giovani e del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento designato d'intesa tra di essi.

5. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina le modalità e il funzionamento della CPTS, che si riunisce almeno due volte all'anno, i criteri per l'individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da designare.

6. La partecipazione alla CPTS, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 7

Compiti della conferenza provinciale del terzo settore

1. La CPTS svolge i seguenti compiti:

- a) esprime obbligatoriamente pareri sulle proposte di atti deliberativi e normativi riguardanti il terzo settore per le attività di interesse generale nelle materie di competenza provinciale;
- b) formula proposte alla Giunta provinciale riferite al terzo settore;
- c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture competenti della Provincia;
- d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli enti del terzo settore, le reti associative indicate all'articolo 5, comma 1, e il CSV;
- e) propone iniziative informative e divulgative su questa legge;
- f) promuove, in collaborazione con la Provincia e gli altri enti pubblici indicati all'articolo 3, comma 1, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli enti del terzo settore anche con modalità innovative;
- g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di terzo settore anche sulla base dei dati forniti dal CSV e dalle reti associative indicate all'articolo 5, comma 1.

Art. 8

Assemblea provinciale del volontariato

1. Il presidente della Provincia indice con cadenza biennale l'assemblea provinciale del volontariato, quale momento di confronto, verifica e proposta tra i soggetti del comma 2 sulle finalità di questa legge, nonché quale occasione di valorizzazione e riconoscimento pubblico dell'attività dei volontari.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, e i membri e i partecipanti al consiglio disciplinato nell'articolo 6 sono invitati a partecipare all'assemblea.

3. In concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea indicata al comma 1, la Giunta provinciale presenta una relazione alla commissione competente del Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare l'attività di volontariato e di conoscerne l'evoluzione e in particolare come gli enti del terzo settore siano stati coinvolti dalla pubblica amministrazione nell'amministrazione condivisa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 9

Banca dati informatica del volontariato

1. Per facilitare la conoscenza delle risorse del volontariato e in particolare l'accesso dei soggetti pubblici e privati alle informazioni riguardanti l'esistenza, gli ambiti di operatività, le necessità e le disponibilità di sedi e attrezzature dei soggetti privati indicati all'articolo 3, comma 1, presso la struttura provinciale competente in materia di volontariato, è istituita la banca dati informatica del volontariato della provincia di Trento.

2. La Provincia provvede alla realizzazione e alla gestione della banca dati indicata al comma 1, anche in collaborazione con gli enti indicati agli articoli 4 e 5 ai quali è garantita l'accessibilità dei dati.

3. Nella banca dati di cui al comma 1, possono essere inseriti anche soggetti non iscritti al RUNTS, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che svolgono attività di volontariato sul territorio della provincia di Trento.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri per l'iscrizione nella banca dati dei soggetti indicati al comma 3

Art. 10

Piattaforma informatica del volontariato

1. Per facilitare ai soggetti privati indicati all'articolo 3 l'accesso alle informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento della loro attività di volontariato e per semplificare le relative procedure, la Provincia, anche in collaborazione con gli enti indicati agli articoli 4 e 5, costituisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, una piattaforma informatica alla quale aderiscono, in maniera graduale, i soggetti pubblici o privati competenti per i diversi procedimenti, stipulando appositi accordi.

2. La piattaforma informatica mette a disposizione le informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi previsti dal comma 1 ed è volta a promuovere la gestione informatizzata, anche tramite percorsi guidati, dei relativi procedimenti, compresa la presentazione delle domande e delle comunicazioni nonché il rilascio dei relativi provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Art. 11

Accordi di collaborazione

1. Per le finalità dell'articolo 2, in particolare per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'attività di volontariato anche per gli adempimenti burocratici e per gli aspetti organizzativi, amministrativi e fiscali nonché per promuovere l'amministrazione condivisa in applicazione dell'articolo 16, ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), la Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, possono concludere accordi di collaborazione con:

- a) il CSV, per lo svolgimento di attività definite nell'articolo 4, comma 3;
- b) le reti associative indicate nell'articolo 5, comma 1, per lo svolgimento di attività definite nell'articolo 5, comma 2.

2. Gli accordi di collaborazione previsti da questo articolo, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:

- a) la definizione degli interventi e delle attività da realizzare;
- b) la durata dell'attività e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per il suo svolgimento;
- c) la definizione di contributi agli enti indicati nel comma 1, la cui entità è commisurata al costo dei servizi resi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante acconti, nonché i termini di eventuale assegnazione in uso, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili di proprietà della stessa pubblica amministrazione;
- d) la definizione degli obblighi del soggetto con cui si stipula l'accordo di collaborazione e delle modalità con le quali la pubblica amministrazione controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

Art. 12 *Convenzioni*

1. Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, la Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, nelle materie di propria competenza e in applicazione dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, possono, mediante procedure comparative, sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale indicate nell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), iscritte da almeno sei mesi al RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri degli enti del terzo settore indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la Provincia può stipulare altresì convenzioni con enti che detengono i diritti degli autori e degli editori per iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla loro autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute agli enti che detengono i diritti degli autori e degli editori e non versate dagli enti del terzo settore indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), fino a un importo complessivo massimo di 200.000 euro annui; in tal caso la Provincia esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento.

Art. 13 *Contributi*

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere agli enti del terzo settore indicati nell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), contributi destinati:

- a) al funzionamento e allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- b) alla realizzazione di iniziative destinate a concretizzare le finalità dell'articolo 2 in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto;
- c) all'acquisto di arredi, attrezzature e altri beni mobili durevoli per l'attività previste dalle lettere a) e b);
- d) alle spese effettivamente sostenute dai volontari connesse all'attività di volontariato, entro i limiti e nelle modalità stabilite dall'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e rimborsate dagli enti del terzo settore di appartenenza;
- e) alle spese per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento dei volontari;
- f) al rimborso degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi o, nel caso di sezioni locali di organizzazioni nazionali iscritti nel RUNTS, al rimborso delle quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle stesse sezioni. Il rimborso degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

2. La Provincia stabilisce, ai fini della concessione dei contributi previsti da quest'articolo, i termini per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

3. L'ammontare dei contributi, a eccezione dei rimborsi degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari, non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta, anche mediante acconti, secondo modalità stabilite ai sensi del comma 2, fissando anche i termini e le modalità di rendicontazione.

5. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera f), sostenuti dai comuni, possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), agli stessi per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni.

6. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni, a favore degli enti che detengono i diritti degli autori e degli editori in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi a enti e associazioni.

Art. 14

Sviluppo e innovazione nel volontariato

1. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, favoriscono lo sviluppo e l'innovazione nel volontariato attraverso progetti da sostenere con contributi erogati con le modalità dell'articolo 13.

2. Per le finalità del comma 1, i progetti sono finanziabili se prevedono:

- a) la formazione finalizzata allo sviluppo di nuove competenze;
- b) l'implementazione di nuove tecnologie o processi per rendere il volontariato più efficiente e di qualità;
- c) la collaborazione tra istituzioni pubbliche, università, enti di ricerca, enti del terzo settore e aziende ai fini delle attività indicate nelle lettere a) e b).

Art. 15

Utilizzo di beni mobili e immobili

1. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, prevedono forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee per le finalità di questa legge, da parte dei soggetti privati indicati nell'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato, sulla base di convenzioni, beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, a eccezione delle imprese sociali, indicati nell'articolo 3, comma 2, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

3. Gli enti del terzo settore indicati al comma 2, beneficiano di quanto disposto da questo articolo, ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi benefici in forza dell'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

4. Tra le priorità di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprietà della Provincia e per l'erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprietà dei comuni, rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attività di volontariato.

5. La sede legale degli enti del terzo settore indicati nel comma 2, e i locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le loro attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). L'utilizzo di detti spazi è comunque subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti, né il pagamento del contributo di costruzione, qualora siano necessari interventi edilizi di nuova costruzione o di recupero.

Art. 16

Rapporti fra enti del terzo settore e pubblica amministrazione

1. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale e nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e regolamentare, promuovono l'amministrazione condivisa e assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in relazione agli interventi e ai servizi inerenti le attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. Per realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, la Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, avviano, nell'ambito di attività d'interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, anche a esito delle attività di co-programmazione.

3. La Provincia e gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, promuovono opportune iniziative per favorire l'accesso ai finanziamenti del fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di questa legge.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa, previsti dai comma 1 e 2, provvedono motivatamente attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le linee guida per l'attuazione di quest'articolo.

Art. 17

Ricambio generazionale e volontariato d'impresa

1. La Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sostiene e incentiva:

- a) il ruolo dei giovani nel terzo settore, in particolare attraverso il finanziamento di bandi destinati ai soggetti indicati nell'articolo 3 finalizzati specificamente a innovare la proposta del terzo settore attraverso il ricambio generazionale;
- b) il volontariato aziendale o d'impresa finalizzato a incoraggiare nelle aziende la partecipazione del personale alla vita della comunità locale a sostegno di realtà del terzo settore;
- c) i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

2. Per dare attuazione al comma 1, la Giunta provinciale adotta apposite deliberazioni.

Art. 18

Agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2024 sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del terzo settore indicati nell'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.

Art. 19

Finanziamento di enti pubblici

1. La Provincia concorre al finanziamento delle funzioni svolte dagli enti locali per le attività derivanti da questa legge con i trasferimenti disposti ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

Art. 20

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) articolo 19 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;
- b) articolo 10 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14;
- c) articolo 76 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- d) articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- e) articolo 58 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
- f) articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15;

- g) articolo 37 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
- h) articolo 17 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
- i) articolo 48 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- j) articolo 34 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- k) articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- l) legge provinciale 8 marzo 2018, n. 3;
- m) articolo 22 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13;
- n) articolo 12 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15;
- o) articolo 27 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16;
- p) articolo 36 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta la disciplina attuativa prevista dall'articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina continuano ad applicarsi l'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, ancorché abrogato, e le disposizioni precedenti.

2. Le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a disciplinare i rapporti sorti non ancora conclusi e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

3. I rinvii all'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, già contenuti nella legislazione provinciale vigente, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di questa legge.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 11, 14, 15 e 17 previste nell'importo di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede integrando per i medesimi gli anni gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1.000.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio in relazione alle leggi provinciali abrogate dall'articolo 20.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Mariachiara Franzoia

Paolo Zanella

Andrea de Bertolini

Lucia Maestri

Francesca Parolari

Michela Calzà

Alessio Manica

Chiara Maule

Paola Demagri

Lucia Coppola

Michele Malfer

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell'originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005).

